

Le ricorrenti deducono che la Commissione, ritenendole responsabili delle dette violazioni, sarebbe incorsa in una serie di errori in fatto e in diritto e deducono tre motivi a sostegno del ricorso.

Con il primo motivo le ricorrenti affermano che la Commissione, nella conduzione delle indagini relative alle pretese infrazioni nei settori degli stabilizzatori di zinco e ESBO/esters, sarebbe incorsa nella violazione dei principi di diligenza amministrativa, di ragionevole durata dei procedimenti nonché del diritto di difesa. Il ritardo accumulato dalla Commissione nella conduzione di indagini, non costituirebbe una sospensione ai sensi dell'art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 <sup>(1)</sup>. Inoltre, le ricorrenti deducono che la Commissione ha violato il loro diritto di difesa non avendo loro permesso l'accesso a tutti i documenti a loro carico e a loro carico.

Con il secondo motivo le ricorrenti osservano che la Commissione ha omesso di dimostrare la sussistenza di violazioni nonché della responsabilità delle ricorrenti medesime per tutto il periodo contestato. In subordine, le ricorrenti ritengono che la Commissione non abbia approvato l'esistenza della violazione con riguardo ad una parte del periodo contestato, il che avrebbe dovuto riflettersi sulla determinazione dell'ammenda. La Commissione avrebbe quindi violato la regola che prevede un termine di prescrizione decennale, sancita dall'art. 25 del regolamento n. 1/2003, ragion per cui il potere di infliggere ammende alle ricorrenti risulterebbe oramai prescritto.

Il terzo motivo dedotto dalle ricorrenti è di natura subordinata e rilevante solamente nel caso in cui la Corte non dovesse ritenere prescritto il potere della Commissione di agire nei confronti delle ricorrenti, ovvero nel caso in cui le violazioni indicate nell'ambito del primo motivo non dovessero determinare l'annullamento in toto della decisione. In primo luogo, la Commissione avrebbe erroneamente attribuito responsabilità alla Pure Chemicals Ltd e alla Akzo Nobel N.V. per la condotta tenuta dalla Akcros J.V., atteso che solamente quest'ultima sarebbe responsabile di condotta anticoncorrenziale. In secondo luogo, risulterebbe prescritto il potere della Commissione di agire nei confronti della Akzo Nobel Chemicals GmbH e della Akzo Nobel Chemicals B.V. per il periodo antecedente la J.V. Le ricorrenti deducono, inoltre, che la Commissione non avrebbe potuto imputare la responsabilità separatamente alle ricorrenti e (alle imprese del) gruppo Elementis per il periodo J.V. Infine, la Commissione avrebbe erroneamente conteggiato due volte, ai fini della determinazione delle ammende, il turnover della J.V.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 2 febbraio 2010 da Herbert Meister avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 30 novembre 2009, causa F-17/09, Meister/UAMI**

(Causa T-48/10 P)

(2010/C 100/81)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Herbert Meister (Muchamiel, Spagna) (rappresentante: avv. H.-J. Zimmermann)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi disegni e modelli)

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullare la decisione del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, nella causa F-17/09, Meister/UAMI;

— condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

L'impugnazione è diretta avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 30 novembre 2009, nella causa F-17/09, Meister/UAMI, recante rigetto del ricorso del ricorrente in quanto manifestamente irricevibile.

Il ricorrente deduce, a sostegno dell'impugnazione, che il suo ricorso in primo grado è stato reso necessario in quanto la fattispecie ad esso sottostante era direttamente e strettamente collegata alle controversie oggetto dei precedenti procedimenti connessi F-138/06 e F-37/08, che al momento della presentazione del ricorso non erano stati ancora definiti. Il ricorrente sostiene che il rigetto a limine del ricorso F-17/09 in quanto irricevibile, senza lo svolgimento di un'udienza, è contrario alla garanzia del contraddittorio, sancita all'art. 6 CEDU. Egli solleva inoltre la censura che il Tribunale della funzione pubblica non ha accolto la domanda del ricorrente volta alla sospensione del procedimento a fronte dell'impugnazione della decisione adottata nella causa F-37/08. Infine lamenta un'analisi dei fatti incompleta e errata in diritto da parte del giudice di primo grado.